



# Antiriciclaggio

*Soluzioni, interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti.*

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

Quesito n.2  
del 04/02/2013

Quesito  
n.2

Quali sono le norme che limitano l'utilizzo del contante o che impongano un obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari?



Oltre alla disciplina antiriciclaggio, sussistono molte altre disposizioni che impongono o regolamentano la tracciabilità dei trasferimenti in genere; rispondendo, dunque, al quesito del lettore, si cercherà di effettuare una sintesi delle più ricorrenti normative in materia di tracciabilità dei pagamenti, rimandando ai singoli provvedimenti richiamati per gli eventuali approfondimenti.

**Limite all'utilizzo del contante – Disciplina antiriciclaggio  
D.Lgs. 231/2007**

L'art. 49, comma 1, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

In taluni casi di pagamenti effettuati da cittadini stranieri a favore di imprese italiane il predetto limite è elevato; al riguardo, si veda il successivo paragrafo.

Il predetto limite di euro 1.000 è variato più volte nel corso degli anni e, nel prospetto seguente, si riportano i limiti applicabili alle annualità ancora sanzionabili o accertabili ai fini delle imposte dirette.

UTILIZZO CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE	DAL 14/03/2004	DAL 30/04/2008	DAL 25/06/2008	DAL 31/05/2010	DAL 13/08/2011	DAL 06/12/2011
	PARI O SUPERIORE A					
	12.500	5.000	12.500	5.000	2.500	1.000

L'evidenziazione di tali diversi limiti potrebbe risultare particolarmente utile quando il commercialista deve procedere, per un motivo qualunque, ad effettuare controlli contabili su contabilità, anche relative ad annualità precedenti, tenute da altri soggetti.

Infatti, nel corso della videoconferenza del 20 maggio 2005, organizzata dal quotidiano Italia Oggi, è stato posto uno specifico quesito al quale è stata fornita la risposta che segue, e la quale deve indurre i professionisti a tener sempre presenti i precedenti limiti:

**Quesito:**

Un professionista rileva una contabilità ordinaria tenuta da altri. Nel trasferimento della stessa nel proprio sistema informatico rileva movimenti in contanti superiori a 12.500 euro per pagamento di fatture. Tali trasferimenti si sono avuti un anno prima rispetto alla presa d'atto del nuovo professionista. Quest'ultimo sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 51 di cui al d.lgs. 231/07?

**Risposta:**

Si. In tale ipotesi il professionista ha l'obbligo di comunicare al MEF, entro 30 giorni, la notizia dell'infrazione alle disposizioni di cui all'articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e 14) e all'articolo 50.



**Deroga al limite all'utilizzo del contante per il settore turistico – Disciplina antiriciclaggio  
D.L. 16/2012**

L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 16/2012 ha elevato a euro 15.000 il limite di euro 1.000 previsto dalla disciplina antiriciclaggio per determinate pagamenti.

In particolare, il limite più elevato è applicabile per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972, da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

La possibilità di elevare il limite, però, è subordinata ad alcuni adempimenti posti a carico dell'operatore economico; precisamente l'operatore deve:

- a) se intende aderire a tale disciplina, inviare apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa; nella comunicazione dovrà essere indicato il conto o i conti che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
- b) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo<sup>1</sup> e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- c) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della predetta comunicazione.

**Limite al trasferimento di contante da, e per l'estero  
D.Lgs. 195/2008**

L'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008 impone l'obbligo a chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 di dichiarare, in modo esatto e completo, tale somma all'Agenzia delle dogane.

Al riguardo, va comunque rilevato che l'avvenuta dichiarazione in dogana non consente, fuori dai casi di cui al paragrafo precedente, al cittadino residente all'estero di effettuare in Italia transazioni in contanti per importi pari o superiori a euro 1.000.

Per fare un esempio: un cittadino francese che entra in Italia con euro 12.000 in contanti non può effettuare un pagamento in contanti di euro 5.000, pur avendo regolarmente provveduto alla dichiarazione in dogana.

<sup>1</sup> Si tratta di un particolare accordo fra gli Stati europei al quale partecipano taluni Paesi che rientrano nel MEC ma non nell'Unione Europea, quali l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein.



**Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici****Legge 136/2010**

L'art. 3 della legge n. 136/2010 prevede una serie di limitazioni in materia di utilizzo del contante nel settore degli appalti pubblici.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti delle filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Per tali soggetti è previsto quanto segue:

- ☞ l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1, primo periodo),
- ☞ l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei predetti finanziamenti pubblici esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (comma 1, secondo periodo),
- ☞ l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei predetti finanziamenti pubblici sui conti correnti dedicati (comma 1, secondo periodo),
- ☞ l'obbligo di eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (comma 2),
- ☞ la possibilità di eseguire i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa (comma 3),
- ☞ la possibilità di utilizzare, per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa (comma 3),
- ☞ l'obbligo di effettuare l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti (comma 3),
- ☞ l'obbligo di assicurare la tracciabilità del reintegro dei conti correnti dedicati se vengono utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori pubblici (comma 4),
- ☞ l'obbligo di riportare in ciascuna transazione il CIG – codice identificativo di gara (CIG) e il CUP - codice unico di progetto (comma 5).

### **Tracciabilità dei pagamenti effettuati a favore di associazioni, enti o società sportive dilettantistiche** **Legge 133/1999**

L'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui allo stesso articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a euro 516,46 tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'inosservanza della presente disposizione comporta:

- ☞ la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche,
- ☞ l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997.

In caso di verifiche a carico dei soggetti erogatori:

- ☞ la mancata tracciabilità comporta la indeducibilità delle somme pagate,
- ☞ la sussistenza della tracciabilità comporta la valutazione dell'economicità dell'operazione.

### **Deduzione ai fini del reddito delle erogazioni liberali** **D.L. 35/2005**

Talune erogazioni liberali a favore delle Onlus, del terzo settore e a favore di soggetti operanti nel settore della ricerca, ecc.

In particolare, si tratta delle erogazioni destinate ai seguenti beneficiari:

- ☞ onlus di diritto e onlus parziali,
- ☞ associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale,
- ☞ fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

In relazioni alle citate erogazioni, la circolare 19 agosto 2005, n. 39/E, oltre a definire l'ambito di applicazione della disciplina ad altre fattispecie di liberalità, impone l'obbligo della tracciabilità per la deduzione o detrazione delle erogazioni liberali dal reddito complessivo delle persone fisiche o per la deduzione dal reddito d'impresa.

Secondo la predetta circolare, le erogazioni liberali in questione devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In pratica, non sono ammesse in deduzione o detrazione le erogazioni liberali effettuate in contanti direttamente tra il soggetto erogatore e il soggetto beneficiario, ma bisogna necessariamente passare attraverso un terzo soggetto (banca, posta, ecc.) in modo da assicurare l'effettività dell'avvenuta erogazione.

**Detrazioni fiscali 36%-50% - ristrutturazioni edilizie****D.M. 41/1998**

L'art. 3 del D.M. n. 41/1998 impone, ai fini della detrazione, che il pagamento sia disposto mediante bonifico bancario da cui risultino:

- ☞ la causale del versamento,
- ☞ il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- ☞ il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, punto 1.11, è stato precisato che il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere effettuato anche mediante bonifico postale.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

**Detrazioni fiscali 55%-50% - risparmio energetico****D.M. 19/2/2007**

L'art. 4 del D. M. 19 febbraio 2007 prevede le modalità per effettuare i pagamenti che danno diritto alla detrazione, distinguendo i beneficiari non titolari di reddito di imprese e i titolari di reddito di imprese.

Per quanto riguarda i beneficiari non titolari di reddito di impresa, il citato art. 4 impone, ai fini della detrazione, che il pagamento sia disposto mediante bonifico bancario o postale da cui risultino:

- ☞ la causale del versamento,
- ☞ il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- ☞ il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Invece, i beneficiari che siano titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, in quanto la prova della spesa può essere fornita con altra idonea documentazione.

Con la circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, è stato precisato che non sussiste l'obbligo del pagamento mediante bonifico bancario o postale quando l'intervento di riqualificazione energetica è realizzato mediante un contratto di leasing.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

**Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni  
D.L. 201/2011**

L'art. 12, comma 2, del D.L. n. 201/2011 prevede che le operazioni di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, comprese le retribuzioni, pensioni, ecc., si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario; gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro.

**Deduzione ai fini del reddito delle erogazioni liberali al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato  
Legge 228/2012**

L'art. 1, comma 524, della legge n. 228/2012 ha introdotto (i-octies) nell'art. 15 del TUIR prevedendo la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 45, comma 1, lett. a) del DPR n. 387/2003.

Le erogazioni liberali in questione devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto del MEF.

## Conclusioni

In estrema sintesi il limite all'utilizzo del contante è soggetto a:

- **Restrizioni quantitative** per fini antiriciclaggio;
- **Obblighi di utilizzo dei canali finanziari**, per fini di tracciabilità;
- **Condizione** per la fruibilità di talune agevolazioni fiscali

Tali limitazioni possono pertanto operare alternativamente o congiuntamente qualora ricorrano i presupposti normativi.

4 Febbraio 2013  
Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis